Conto corrente con la Posta

Anno 87° — Numero 31

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Mercoledì, 6 febbraio 1946

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA — TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1.500 - Semestrale L. 800 - Trimestrale L. 500 Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 800 Semestrale L. 500 Trimestrale L. 300 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

AI «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2.400 - Semestrale L. 1.500 - Un fascicolo Prezzi vari.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

L' importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all' Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA — presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1945

1946

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 22 dicembre 1945, n. 862.
Ricostituzione del comune di Serra Sant'Abbondio.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto 3 agosto 1928, n. 1986;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il comune di Serra Sant'Abbondio, aggregato con R. decreto 3 agosto 1928, n. 1986, a quello di Frontone è ricostituito con la circoscrizione preesistente all'entrata in vigore del decreto medesimo.

Il Prefetto di Pesaro, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i Comuni suindicati.

Art. 2.

L'organico del ricostituito Comune e quello del comune di Frontone saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori, rispettivamente, a quelli organicamente assegnati ai Comuni predetti anteriormente alla loro fusione disposta con R. decreto 3 agosto 1928, n. 1986.

Al personale già in servizio presso il comune di Frontone e che eventualmente sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 22 dicembre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — ROMITA

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 gennaio 1946
Atti del Governo, registro n. 8, foglio n. 81. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 22 dicembre 1945, n. 863.
Ricostituzione del comune di San Paolo di Jesi.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto 15 aprile 1928, n. 952;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il comune di San Paolo di Jesi, aggregato con R. decreto 15 aprile 1928, n. 952, al comune di Staffolo, è ricostituito con la circoscrizione preesistente all'entrata in vigore del decreto medesimo.

Il Prefetto di Ancona, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i comuni di Staffolo e di San Paolo di Jesi.

Art. 2.

L'organico del ricostituito comune di San Paolo di Jesi e quello del comune di Staffolo saranno stabiliti dal Prefetto sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori rispettivamente a quelli organicamente assegnati ai comuni di San Paolo di Jesi e Staffolo anteriormente alla loro fusione disposta con R. decreto 15 aprile 1928, n. 952.

Al personale già in servizio presso il comune di Staffolo che eventualmente sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica è trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 22 dicembre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — ROMITA

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 gennaio 1946
Atti del Governo, registro n. 8, foglio n. 71. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 28 gennaio 1946, n. 9.

Estensione delle norme previste dal decreto legislativo Luogotenenziale 4 gennaio 1946, n. 2, alle operazioni diverse dalle importazioni e dalle esportazioni di merci.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, concernente l'assemblea per la nuova costituzione dello Stato, il giuramento dei membri del governo e la facoltà del governo di emanare norme giuridiche;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58, che detta nuove norme sull'emanazione, promulgazione e pubblicazione dei decreti Luogotenenziali e di altri provvedimenti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato e del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per il commercio con l'estero, con il Ministro per le finanze e con il Ministro per l'industria e commercio;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue

Art. 1.

Il Ministro per il tesoro, d'intesa con il Ministro per il commercio con l'estero, ha facoltà di estendere la applicazione delle quote addizionali previste dal decreto legislativo Luogotenenziale 4 gennaio 1946, n. 2, relativo alla costituzione di un « Fondo per l'adeguamento ai prezzi internazionali », ad operazioni diverse da quelle di importazione di merci estere e di esportazione di merci nazionali.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Nei territori non ancora restituiti all'Amministrazione italiana il presente decreto entrerà in vigore dalla data di tale restituzione o da quella in cui esso divenga esecutivo con ordinanza del Governo Militare Alleato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 28 gennaio 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — CORBINO — LA MALFA — SCOCCIMARRO — GRONCHI

Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 febbraio 1946
Atti del Governo, registro n. 8, foglio n. 92. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 30 gennaio 1946, n. 10.

Aumento delle tariffe di trasporto sulle ferrovie dello Stato.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Viste le condizioni e tariffe per i trasporti delle persone sulle ferrovie dello Stato, approvate col R. decreto-legge 11 ottobre 1934, n. 1948, convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 911, e successive modificazioni;

Viste le condizioni e tariffe per i trasporti delle cose sulle ferrovie dello Stato, approvate col R. decreto-legge 25 gennaio 1940, n. 9, convertito nella legge 13 maggio 1940, n. 674, e successive modificazioni;

Visti il R. decreto-legge 16 dicembre 1943, n. 27 B, e il decreto del Ministro per le comunicazioni 31 ottobre 1944, emanato in applicazione di tale Regio decreto-legge, e visto il decreto legislativo Luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 151, concernenti le maggiorazioni da applicare ai prezzi per il trasporto ferroviario di persone e di cose;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i trasporti, d'intesa con i Ministri Segretari di Stato per il tesoro, per le finanze e per l'industria e il commercio;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue

Art. 1.

Gli importi comunque dovuti per i trasporti di persone sulle ferrovie dello Stato sono soggetti agli aumenti appresso specificati, da praticare sull'ammontare complessivo degli importi stessi previamente arrotondato alla lira superiore:

a) prezzi dei biglietti di corsa semplice, calcolati a norma dell'art. 17 delle condizioni e tariffe, e prezzi dei biglietti di abbonamento ordinari:
1ª classe aumento del 700 per cento;
2ª e 3ª classe aumento del 500 per cento;

b) prezzi dei biglietti di abbonamento mensili (o per periodi superiori al mese) per studenti:
1ª classe - aumento del 700 per cento;
2ª classe aumento del 500 per cento;
3ª classe - aumento del 300 per cento;

c) prezzi dei biglietti di abbonamento per il personale civile e militare dello Stato e rispettive famiglie:
1ª classe aumento del 700 per cento;
2ª classe - aumento del 500 per cento;
3ª classe - aumento del 300 per cento;

d) prezzi dei biglietti di abbonamento settimanali per impiegati, artigiani, operai, braccianti e studenti:
2ª classe - aumento del 500 per cento;
3ª classe - aumento del 300 per cento.

Su ogni altro prezzo comunque vigente e sulle tasse e diritti accessori di qualsiasi genere è dovuto sempre l'aumento del 700 per cento, fatta eccezione per quelle

tasse e diritti il cui ammontare è calcolato in funzione del prezzo dei biglietti, nel qual caso l'aumento da applicare è quello competente secondo la specie e la classe dei biglietti stessi; peraltro anche gli importi minimi o massimi che fossero, per tali tasse e diritti, previsti, sono sempre soggetti all'aumento del 700 per cento.

Analogamente, in base alle norme contenute nel precedente alinea, si determina l'aumento da applicare sulle soprattasse e penalità di ogni genere per irregolarità od abusi.

Negli aumenti sopra indicati del 700, del 500 e del 300 per cento si intendono assorbite le maggiorazioni di cui all'art. 1 del decreto del Ministro per le comunicazioni 31 ottobre 1944, emanato in applicazione del R. decreto-legge 16 dicembre 1943, n. 27-B, e all'art. 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 151.

Art. 2.

Il § 10 dell'art. 8 delle condizioni e tariffe per i trasporti delle persone sulle ferrovie dello Stato è annullato e sostituito dal seguente:

« § 10. - *Diritto per le esazioni in treno e suppletive.*

Ogni qual volta, per fatto del viaggiatore, ha luogo una esazione in treno ovvero una esazione suppletiva in stazione, spetta all'Amministrazione nel primo caso un diritto uguale al 10 % della somma da riscuotere, arrotondato alla lira superiore, col minimo di L. 5, e nel secondo caso un diritto di L. 2 ».

Il secondo e terzo alinea dell'art. 49 delle condizioni e tariffe predette sono soppressi. Il quarto alinea dell'articolo medesimo è annullato e sostituito dal seguente:

« Alle persone indicate nei precedenti comma *a*) e *b*) l'Amministrazione può rilasciare altresì biglietti di abbonamento festivi di 2ª e 3ª classe valevoli per quattro viaggi di andata e quattro di ritorno da effettuarsi in corrispondenza di quattro domeniche consecutive — o di quattro festività consecutive comprese fra quelle indicate nell'allegato n. 3 — per recarsi dalla località di lavoro o di studio a quella della propria residenza o di residenza della propria famiglia e per ritornarne. I viaggi di andata debbono essere effettuati il giorno precedente il festivo, quelli di ritorno al luogo di lavoro o di studio nelle ore pomeridiane del giorno festivo o nel giorno feriale seguente ».

Il capo XXI (tariffe per i viaggi degli stranieri e degli italiani residenti all'estero, ecc.) è soppresso.

I prezzi dei biglietti d'abbonamento festivi di 2ª e 3ª classe indicati nella tariffa n. 16 sono annullati ed al loro posto è fatta la seguente aggiunta:

« Il prezzo di questi biglietti è uguale a quello di due biglietti di corsa semplice a tariffa ordinaria n. 1 per la classe e la percorrenza dell'abbonamento ».

Nell'allegato n. 1 alle condizioni e tariffe suddette sono apportate le seguenti modificazioni:

diritto fisso per libretti di riduzione dei pensionati dello Stato, L. 5 per ogni libretto;

tessera d'identità personale per abbonati, L. 3 per tessera;

tessera per impiegati, operai, braccianti e studenti, L. 3 per tessera;

tessera per famiglie in gruppo, L. 3 per tessera.

Art. 3.

Gli importi comunque dovuti per i trasporti di cose sulle ferrovie dello Stato sono soggetti all'aumento del 700 %, da applicare sull'ammontare complessivo degli importi stessi previamente arrotondato alla lira superiore.

Fino al 31 luglio 1946, per i trasporti di frumento, farina di frumento, semolino di frumento e paste da minestra, anche glutinate, l'aumento è ridotto al 300 %, limitatamente alle tasse di porto vere e proprie.

Negli aumenti del 700 % e del 300 % si intendono assorbite le maggiorazioni di cui all'art. 1 del decreto del Ministro per le comunicazioni 31 ottobre 1944, emanato in applicazione del R. decreto-legge 16 dicembre 1943, n. 27-B, e all'art. 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 151.

Art. 4.

Il § 1 dell'art. 13 delle condizioni e tariffe per i trasporti delle cose sulle ferrovie dello Stato è annullato e sostituito dal seguente:

« § 1. - *Bagaglio ammesso nelle carrozze.*

Il viaggiatore può portare seco gratuitamente nelle carrozze colli non eccedenti in complesso il peso di 20 chilogrammi ed il volume corrispondente allo spazio ordinariamente messo a disposizione di un viaggiatore.

Per i colli che eccedessero tali limiti il viaggiatore deve pagare le tasse stabilite per le spedizioni a bagaglio computate per tutto il percorso già effettuato e da effettuare, più una soprattassa pari al doppio delle tasse stesse ma non inferiore a L. 20 per le eccedenze fino a 20 chilogrammi e a L. 50 per le eccedenze di oltre 20 chilogrammi. Qualora il viaggiatore non si presti al pagamento della tassa e della soprattassa predette, i colli eccedenti gli indicati limiti vengono ritirati dall'Amministrazione e trasportati nei bagagliai.

Si fa luogo in ogni caso al ritiro e al trasporto nel bagagliaio dei colli che occupino uno spazio necessario ad altri viaggiatori ».

Nell'art. 77 il penultimo alinea del § 1 è soppresso.

L'ultimo alinea del paragrafo stesso è annullato e sostituito dal seguente:

« La tassa minima per ogni spedizione è di L. 5 ».

Nella tariffa ordinaria n. 101 G. V. (Pacchi ferroviari) le disposizioni concernenti il trattamento speciale fatto in via temporanea ai pacchi di agrumi e ai pacchi di riso sono abrogate.

Nell'allegato n. 1 alle condizioni e tariffe predette sono apportate le seguenti modificazioni:

lettera di vettura e duplicato, L. 1 per ogni esemplare;

lettera di vettura per le spedizioni di colli espressi, L. 0,50 per ogni esemplare;

provvigione pel servizio assegni, L. 0,075 per ogni 100 lire indivisibili, col minimo di L. 1 per assegno;

provvigione sulle spese anticipate, L. 0,05 per ogni 10 lire indivisibili, col minimo di L. 0,50 per ogni spesa anticipata;

tassa per la dichiarazione dell'interesse alla riconsegna, L. 0,0125 per ogni 1000 lire indivisibili della somma dichiarata e per ogni 10 chilometri indivisibili, col minimo di L. 0,50 per spedizione.

Nell'art. 129 dell'allegato n. 7, il comma *a*), sub (3), è sostituito dal seguente:

« *a*) il diritto di sosta nella misura seguente:

merci non sostanti sui carri: L. 5 per quintale indivisibile e per ogni 24 ore indivisibili, col minimo di L. 10 per spedizione e per ogni ora indivisibile;

merci sostanti sui carri: L. 5 per quintale indivisibile e per ogni 24 ore indivisibili, col minimo di lire 500 per carro e per ogni 24 ore indivisibili.

Il diritto di sosta è dovuto per ogni spedizione non ritirata entro due ore dalla consegna dell'avviso quanto ai privati, ed entro quattro ore quanto alle amministrazioni delle Forze armate dello Stato, e, se l'avviso fosse rimesso alla posta, nelle 14 ore e, rispettivamente, 16 ore successive all'impostazione.

Se il destinatario di un trasporto a carro, non avendo effettuato l'operazione di scarico nel termine assegnatogli, la compie però entro 4 ore lavorative dall'inizio del primo periodo di sosta, la tassa relativa al periodo stesso viene ridotta del 50 % ».

Art. 5.

E' sospesa l'applicazione delle seguenti tariffe eccezionali per trasporti di cose:

tariffe eccezionali della grande velocità nn. 201, 202, 205, 206, 207 e 208;

tariffe eccezionali della piccola velocità nn. 401, 402, 411, 414, 416, 417 (limitatamente agli abbuoni annuali ivi previsti), 419, 421, 422 (serie A), 423 (serie B), 424, 428, 429, 431, 435, 436, 437, 439, 440 (serie A), 441, 442 e 443.

Sono soppresse le disposizioni:

a) dell'art. 11 del R. decreto-legge 24 luglio 1938, n. 1266, convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 343, concernente agevolazioni sui prezzi di trasporto di cose per ferrovia a favore della zona industriale di Apuania;

b) dell'ultimo alinea dell'art. 12 del R. decreto-legge 10 marzo 1938, n. 330, convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 245, concernente agevolazioni sui prezzi di trasporto per ferrovia a favore dei materiali occorrenti per costruzioni navali;

c) dei decreti del Ministro per le comunicazioni 12 giugno 1930, 21 luglio 1931, 24 gennaio 1933, 4 luglio 1933 e 21 gennaio 1936, concernenti agevolazioni sui prezzi di trasporto per ferrovia a favore dei trasporti indirizzati — per la successiva rispedizione alla destinazione definitiva — ai Magazzini generali o ai Centri ortofrutticoli di Verona, Bologna, Milano, Padova e Bolzano.

Art. 6.

La soprattassa minima di L. 500 stabilita dall'art. 3, comma *c*), del decreto del Ministero delle comunicazioni n. 3854 del 2 giugno 1942 è ridotta a L. 250.

La soprattassa minima di L. 25.000 stabilita dall'art. 1, primo alinea, del decreto del Ministro per le comunicazioni n. 1289 del 9 aprile 1945 è ridotta a L. 12.500.

Art. 7.

Per i trasporti di cose sulle ferrovie dello Stato, che saranno accettati a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, cessano di avere effetto le disposizioni degli articoli 1 e 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 17 agosto 1944, n. 189.

Il disposto del precedente alinea si applica anche ai trasporti sulle linee concesse di cui all'art. 4 del decreto citato.

Art. 8.

Il maggior provento che deriverà, per i trasporti sulle ferrovie dello Stato, dall'applicazione del disposto degli articoli 1 e 3 del presente decreto è devoluto per intero all'Amministrazione delle ferrovie predette, comprese le quote riferentisi alla tassa erariale e alla tassa e soprattassa di bollo.

E' devoluto ugualmente per intero alle Ferrovie dello Stato il maggior provento che, in dipendenza dell'applicazione del disposto medesimo, deriverà dall'esercizio di linee di proprietà privata effettuato dalle Ferrovie predette.

Art. 9.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 30 gennaio 1946

UMBERTO DI SAVOIA

De Gasperi — Lombardi — Corbino — Scoccimarro — Gronchi

Visto, *il Guardasigilli*: Togliatti
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 febbraio 1946
Atti del Governo, registro n. 8, foglio n. 90. — Ventura

DECRETO LUOGOTENENZIALE 16 novembre 1945.

Modificazioni al regolamento per l'esecuzione della legge sulla Cassa sottufficiali della Regia marina.

UMBERTO DI SAVOIA
Principe di Piemonte
Luogotenente Generale del Regno

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 2 giugno 1936, n. 1226, sulla istituzione della Cassa sottufficiali della Regia marina, modificata dal decreto legislativo Luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 615;

Visto il R. decreto 7 agosto 1936, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 2 ottobre 1936, n. 229, che approva le norme per l'applicazione della legge suddetta;

Udito il parere del Consiglio superiore di marina;

Sulla proposta del Ministro per la marina, di concerto col Ministro per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'art. 5 del R. decreto 7 agosto 1936 è modificato come segue:

« Per l'esecuzione delle attribuzioni conferitegli, il Consiglio di amministrazione si avvale di un ufficio amministrativo appositamente istituito presso la Direzione generale del C.R.E.M. il cui personale sarà scelto normalmente fra quello destinato alla stessa Direzione generale.

Il servizio di cassa è affidato alla Cassa del Ministero della marina ».

Art. 2.

Il 2° comma dell'art. 17 del R. decreto 7 agosto 1936 è modificato come segue:

« Il versamento alla cassa viene effettuato a trimestri posticipati dal Ministero della marina, con mandato diretto da emettersi a favore del responsabile della Cassa dello stesso Ministero ».

Art. 3.

L'art. 23 del R. decreto 7 agosto 1936 è modificato come segue:

« Art. 23. — Nel caso in cui l'iscritto muoia in servizio oppure sia dichiarato irreperibile ai sensi della legge 8 luglio 1938, n. 1415 e successive modificazioni, subentrano nel diritto al premio di previdenza la vedova o la moglie od in mancanza di esse gli orfani od i figli minorenni od in mancanza di questi le orfane o le figlie nubili maggiorenni.

La liquidazione del premio è effettuata in misura uguale a quella che sarebbe spettata all'iscritto all'atto della sua morte o della sua irreperibilità.

Analogamente si procede per il rimborso delle somme versate quando la morte o la dispersione dell'iscritto sia avvenuta prima del compimento dei sei anni di appartenenza alla Cassa sottufficiali.

Qualora sia intervenuta separazione legale per sentenza passata in giudicato e pronunciata per colpa della moglie, il pagamento è effettuato agli orfani od ai figli minorenni od in mancanza di questi alle orfane od alle figlie nubili maggiorenni ».

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 16 novembre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

DE COURTEN — RICCI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 gennaio 1946
Registro Marina n. 1, foglio n. 197.

(285)

DECRETO MINISTERIALE 10 agosto 1945.

Nomina dei commissari liquidatori di alcune Federazioni nazionali aderenti alla soppressa Confederazione dei commercianti.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 1 e 4 del decreto legislativo Luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369, relativo alla soppressione delle organizzazioni sindacali fasciste ed alla liquidazione dei rispettivi patrimoni;

Visto il decreto Luogotenenziale 21 giugno 1945, numero 377, con il quale viene istituito il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Ritenuta l'urgente necessità di provvedere alla nomina dei commissari liquidatori delle Federazioni nazionali già aderenti alla soppressa Confederazione dei commercianti;

Considerata l'opportunità di affidare detto incarico agli stessi commissari liquidatori della soppressa Confederazione, nominati con decreto Ministeriale 23 gennaio 1945;

Decreta:

Il sig. Hausmann Francesco, il dott. Quercia Vittorio e l'avv. Micozzi Filippo, commissari liquidatori della soppressa Confederazione dei commercianti, sono nominati commissari liquidatori anche per le seguenti Federazioni nazionali soppresse, già aderenti alla Confederazione stessa:

1) Federazione nazionale dei commercianti di combustibili solidi;

2) Federazione nazionale dei commercianti di prodotti artistici;

3) Federazione nazionale alberghi e turismo;

4) Federazione nazionale degli esercizi pubblici;

5) Federazione nazionale dei commercianti di cereali e prodotti per l'agricoltura;

6) Federazione nazionale dei commercianti di vino e prodotti affini;

7) Federazione nazionale dei commercianti di olio;

8) Federazione nazionale dei dettaglianti dell'alimentazione;

9) Federazione nazionale dei commercianti dei prodotti zootecnici;

10) Federazione nazionale dei commercianti di prodotti della pesca;

11) Federazione nazionale dei grossisti dell'alimentazione;

12) Federazione nazionale dei commercianti di legname, mobili ed affini;

13) Federazione nazionale dei commercianti di prodotti tessili e dell'abbigliamento;

14) Federazione nazionale dei commercianti del libro e della carta ed affini;

15) Federazione nazionale dei commercianti di automotocicli, carburanti e lubrificanti;

16) Federazione nazionale dei commercianti di pelli, cuoi ed affini;

17) Federazione nazionale dei commercianti orafi, argentieri, orologiai ed affini;

18) Federazione nazionale dei commercianti di ferro, metalli e macchine;

19) Federazione nazionale dei commercianti di prodotti chimici;

20) Federazione nazionale dei commercianti di materiale edile, elettrico ed idraulico;

21) Federazione nazionale dei commercianti del vetro e della ceramica;

22) Federazione nazionale delle aziende di deposito e spedizione;

23) Federazione nazionale degli ausiliari del commercio;

24) Federazione nazionale delle case per il commercio di oltremare;

25) Federazione nazionale degli istituti di cura;

26) Federazione nazionale dei venditori ambulanti;

27) Federazione nazionale dei commercianti di prodotti orto-floro-frutticoli;

28) Federazione nazionale dei panificatori ed affini;

29) Federazione nazionale degli agenti e rappresentanti di commercio;

30) Federazione nazionale dei magazzinieri e rivenditori di generi di monopolio.

Roma, addì 10 agosto 1945

Il Ministro: BARBARESCHI

(290)

DECRETO MINISTERIALE 18 gennaio 1946.

Sottoposizione a sindacato della Società anonima Fata - fabbricazione trafilerie ed attrezzi in metallo duro - con sede in Torino, e nomina del sindacatore.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la Società anonima Fata fabbricazione trafilerie ed attrezzi in metallo duro con sede in Torino, corso Raffaello n. 26, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sindacato;

Decreta:

La Società anonima Fata fabbricazione trafilerie ed attrezzi in metallo duro con sede in Torino, è sottoposta a sindacato ed è nominato sindacatore il dottor Prat Cesare.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 18 gennaio 1946

Il Ministro: CORBINO

(255)

DECRETO MINISTERIALE 19 gennaio 1946.

Sottoposizione a sequestro della Società per azioni « Presse automatiche già Lihotzry », con sede in Genova, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la Società per azioni « Presse automatiche già Lihotzry », con sede in Genova, piazza delle Oche n. 1 (costruzione macchine automatiche per fabbricazione paste alimentari), si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La Società per azioni « Presse automatiche già Lihotzry », con sede in Genova, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il rag. Alessio Domenico.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 19 gennaio 1946

Il Ministro: CORBINO

(259)

DECRETO MINISTERIALE 22 gennaio 1946.

Sostituzione del sequestratario della Società per azioni Gutchoffnungshuelte-Schloemann, con sede in Milano.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il proprio decreto 11 ottobre 1945, con il quale è stata sottoposta a sequestro a norma della legge 17 luglio 1942, n. 1100, e del decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33, la Società per azioni Gutchoffnungshuelte-Schloemann, con sede in Milano, via Durini n. 25, e nominato sequestratario il dottor ing. Rodolfo Queirazza;

Ritenuto che detto sequestratario ha chiesto di essere esonerato dall'incarico, cosicchè occorre sostituirlo con altra persona;

Decreta:

Il dott. Damiani Adolfo è nominato sequestratario della Società per azioni Gutchoffnungshuette-Schloemann, con sede in Milano, via Durini n. 25, ed è autorizzato a continuare l'esercizio delle attività dell'azienda.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 22 gennaio 1946

Il Ministro: CORBINO

(263)

DECRETO MINISTERIALE 23 gennaio 1946.

Revoca del decreto Ministeriale 12 agosto 1940, concernente la sottoposizione a sequestro della Società italiana di fonotipia, con sede in Milano.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto interministeriale 12 agosto 1940, con la quale la Società italiana di fonotipia, anonima con sede in Milano, è stata sottoposta a sequestro in applicazione dell'art. 1 del R. decreto-legge 28 giugno 1940, n. 756;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella lègge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che sono cessate le ragioni del sequestro e che nell'attuale situazione, si ravvisa l'opportunità che l'indicata azienda possa riprendere la sua libertà d'azione;

Decreta:

E' revocato il decreto interministeriale 12 agosto 1940, con cui la Società italiana di fonotipia, anonima con sede in Milano, è stata sottoposta a sequestro.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno della presa in consegna dei suoi normali organi amministrativi che, a norma del 2° comma dell'art. 3 del predetto R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio successivo, n. 1100, riprendono l'esercizio delle loro funzioni, e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 23 gennaio 1946

Il Ministro: CORBINO

(265)

DECRETO MINISTERIALE 24 gennaio 1946.

Revoca del decreto Ministeriale 13 febbraio 1942, concernente la sottoposizione a sequestro della Società finanziaria elettrotelefonica, con sede in Milano.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto interministeriale 13 febbraio 1942, con il quale la Società finanziaria elettrotelefonica, con sede in Milano, è stata sottoposta a sequestro in applicazione dell'art. 1 del R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio detto, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che sono cessate le ragioni del sequestro e che, nell'attuale situazione, si ravvisa l'opportunità che l'indicata azienda possa riprendere la sua libertà d'azione;

Decreta:

E' revocato il decreto interministeriale 13 febbraio 1942, con cui la Società finanziaria elettrotelefonica, con sede in Milano, è stata sottoposta a sequestro.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno della presa di possesso dell'azienda da parte dei suoi normali amministratori che, a norma del 2° comma dell'art. 3 del predetto R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio successivo, n. 1100, riprendono l'esercizio delle loro funzioni, e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 24 gennaio 1946

Il Ministro: CORBINO

(269)

DECRETO MINISTERIALE 25 gennaio 1946.

Inefficacia dei provvedimenti emanati dagli organi militari della sedicente repubblica sociale italiana con i quali furono sanzionate o legalizzate le cessioni a privati od aziende, da parte dei comandi militari germanici, di automezzi o relitti o accessori di proprietà privata.

IL MINISTRO PER LA GUERRA

Considerato che dopo l'8 settembre 1943 gli organi militari della sedicente repubblica sociale italiana hanno emesso provvedimenti di pretesa legalizzazione di cessioni, operate dai comandi germanici, di automezzi o relitti di proprietà privata e dai tedeschi razziati o comunque illecitamente detenuti;

Ritenuto che l'Amministrazione legittima non può riconoscere, nè assumere alcuna responsabilità per tali illeggittimi provvedimenti, emessi a vantaggio del nemico occupante o dei suoi collaboratori;

Visti l'art. 4 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1945, n. 249, ed il decreto legislativo Luogotenenziale 12 ottobre 1945, n. 668;

Decreta:

Art. 1.

Sono dichiarati inefficaci e privi di qualsiasi effetto giuridico tutti i provvedimenti, sotto qualsiasi forma emanati dagli organi militari della sedicente repubblica sociale italiana, con i quali furono sanzionate o legalizzate le cessioni a privati od aziende, da parte dei comandi militari germanici, di automezzi o relitti o accessori di proprietà privata.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 gennaio 1946

Il Ministro: BROSIO

(286)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Sesto Fiorentino (Firenze) ad assumere un mutuo di L. 3.000.000 per l'integrazione del disavanzo del bilancio 1945.

Con decreto interministeriale in data 15 ottobre 1945 è stata autorizzata l'assunzione, da parte del comune di Sesto Fiorentino (provincia di Firenze), con uno degli istituti designati con decreto 28 giugno 1945 del Ministero del tesoro, di un mutuo di L. 3.000.000 per l'integrazione del disavanzo economico del bilancio 1945.

(292)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Media dei cambi e dei titoli del 4 febbraio 1946 - N. 29

Argentina	25 —	Nuova Zelanda	322,60
Australia	322,60	Olanda	37,7415
Belgio	2,2845	Portogallo	4,057
Brasile	5,15	Spagna	9,13
Canadà	90,909	S. U. America	100 —
Danimarca	20,87683	Svezia	23,845
Egitto	413,50	Svizzera	23,31
Francia	0,8396	Turchia	77,52
Gran Bretagna	403,25	Unione Sud Afr.	400,70
India (Bombay)	30,20		

Rendita 3,50 % 1906	101,55
Id. 3,50 % 1902	92,40
Id. 3 % lordo	88,20
Id. 5 % 1935	98,60
Redimibile 3,50 % 1934	87,50
Id. 5 % 1936	98,575
Obbligazioni Venezie 3,50 %	97,30
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	99,975
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	100,025
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	100,025
Id. 5 % (15 settembre 1950)	100,025
Id. 5 % (15 aprile 1951)	100 —
Id. 4 % (15 settembre 1951)	93,475
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	100,05
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	100 —

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.